



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 10 **OGGETTO:** Acquedotto Oriolo Romano e Nuovo Mignone – Richiesta di mutamento di destinazione d'uso ed ulteriori adempimenti previsti – Approvazione perizia demaniale Arch. Renato Santoro.

del 18 LUGLIO 2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, questo giorno **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **21,00** nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del 15 luglio 2019 previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
VERNACE	Pietro	- Presidente	X	
CIMAROLI	Daniele	- Consigliere	X	
TRAVAGLIATI	Paolo	- Consigliere	X	
SCOCCO	Romina	- Consigliere		X
MONALDI	Alvaro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
PENNESI	Erasmus	- Consigliere	X	
CANESTRARI	Cristian	- Consigliere		X
REGNANI	Angelo	- Consigliere	X	
SGAMMA	Emiliano	- Consigliere		X
FRACASSA	Erika	- Consigliere		X
STAMPIGIONI	Martina	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 8 assenti n° 5.

Presiede il Sig. **Vernace Pietro**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Cimaroli Daniele, Monaldi Alvaro e Papa Alessandro** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Delibera Consiliare n. 10 del 18 luglio 2019.

OGGETTO: Acquedotto Oriolo Romani e Nuovo Mignone – Richiesta di mutamento di destinazione d'uso ed ulteriori adempimenti previsti – Approvazione perizia Arch. Renato Santoro.

IL CONSIGLIO

Visto lo Statuto ed i regolamenti vigenti presso l'Ente;

Vista la Legge 20 novembre 2017, n. 168;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 31/05/2018, n. 113;

Visto il decreto legislativo del 22/01/2004, n. 42;

Visto l'art. 12 L.1766/1927;

Visto l'art. 41 R.D. 332/1928;

Vista la deliberazione del C.U. n. 6 del 16/05/2019

Premesso che:

L'Ente gestisce un dominio collettivo ove dal 1904 insiste una acquedotto, denominato Oriolo, per una lunghezza di 9 km e per un ampiezza di mt. 15, che rifornisce la città di Civitavecchia;

All'interno della stessa area sopra indicata, il Comune di Civitavecchia ha realizzato una seconda condotta, denominata Nuovo Mignone, che transita pressoché parallelamente alla condotta denominata Oriolo.

E' indubbio l'interesse pubblico delle citate opere giacché l'impianto rifornisce di acqua una città di circa 60.000 abitanti, pur tuttavia la particolare condizione non deroga dalla norma per un uso diverso da quello della fruibilità dei diritti civici per la comunità di Allumiere;

Non deroga dalla norma nemmeno il fatto che l'acquedotto giace nel sottosuolo non pregiudicando le normali attività di pascolo per gli utenti aventi diritto;

La disciplina da rispettare per un uso difforme da quello previsto per i diritti civici sulle proprietà collettive e quindi in presenza di un mutamento di destinazione, veniva normata dal legislatore nazionale con legge 1766/1927 e con R.D. n. 332/1928 (combinato disposto art. 12 L. 1766/1927 e art 39 o 41 R.D. 332/1928);

Nonostante la presenza delle suddette norme, l'acquedotto denominato "Nuovo Mignone" così come l'acquedotto "Oriolo" non venivano mai regolarizzati e proseguivano negli anni in un regime consuetudinario per il quale il gestore degli impianti, quale corrispettivo per il passaggio, concedeva all'Università Agraria di Allumiere il rifornimento dei fontanili presenti lungo il tragitto dell'acquedotto per l'abbeveraggio del bestiame;

Ritenuto che:

Si rende necessario legittimare la posizione del Comune di Civitavecchia;

Lo stesso Comune con nota n. 12290 del 11/02/2019 sollecitava la regolarizzazione a seguito delle comunicazioni effettuate dall'Università Agraria di Allumiere anche attraverso l'Avv. Antonio Pizzuti, cui era stato conferito apposito mandato;

Sollecitazioni reiterate con nota n. 44255 del 14/05/2019;

Vista la legge 20/11/2017, n. 168 che muta la natura giuridica degli Enti esponenziali gestori trasformandoli da soggetti di diritto pubblico non economico a soggetti di diritto privato;

Sebbene la natura giuridica venga modificata, il regime dei dominicollettivi rimane pubblico definendoli, la stessa norma, a tutela costituzionale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 31/05/2018, con la quale, oltre a ritenere fondata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L.R. n. 1/1986, la Consulta ha ritenuto altresì fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'articolo 142 del decreto Legislativo n. 42/2004 statuendo che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta alla cura esclusiva dello Stato;

Ne consegue che né il Comune né le Università Agrarie possono disporre in difformità dei principi del diritto "consustanziale alla tutela ambientale stessa";

Ritenuto pertanto:

Che tutte le procedure previste per i mutamenti di destinazione dei domini collettivi, incluse le situazioni di interesse pubblico, devono essere precedute dal parere del MIBAC (Ministero per i beni e le attività culturali);

Ritenuto:

Che con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 16 maggio 2019;

Vista:

La perizia estimativa redatta, inoltrata ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 900 del 8 luglio 2019 dal perito demaniale incaricato Arch. Renato Santoro che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Per tutto ciò premesso

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 8, votanti n° 8, favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di approvare la perizia estimativa redatta ed inoltrata all'Ente dal perito demaniale incaricato Arch. Renato Santoro che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Gli oneri relativi alla perizia rimarranno a carico del Comune di Civitavecchia;

Di inoltrare la richiesta di mutamento di destinazione alla Regione Lazio – Area usi civici corredato del parere del MIBAC;

Di presentare richiesta di nulla osta al MIBAC corredato dal presente atto unitamente alla perizia demaniale del tecnico incaricato Arch. Renato Santoro;

[dati tecnici i (planimetrie, motivazioni, tragitto ecc) saranno visibili sulla perizia demaniale in forma analitica;

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vernace Pietro



IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni

consecutivi a partire dal - 2 AGO 2019 prot. n° 1002 CAI XXI^o

Allumiere li - 2 AGO 2019



IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

Allumiere li - 2 AGO 2019



IL SEGRETARIO

**Renato
SANTORO**

O = Ordine degli Architetti
PPC di Roma e provincia
80053110583
C = IT



Alla Regione Lazio
area Usi civici
via del Serafico 107 – 00142 Roma

Alla Università Agraria di Allumiere
00051 Allumiere (RM)

Roma, 8 luglio 2019

OGGETTO: relazione peritale per la regolarizzazione degli acquedotti denominati “Nuovo Mignone” e “Oriolo” del Comune di Civitavecchia insistenti dal 1904 sul dominio collettivo della Comunità di Allumiere.

Per incarico ricevuto dall'Università Agraria di Allumiere, con deliberazione del Consiglio atto n. 7 del 16 maggio 2019 avente come oggetto “Acquedotto Nuovo Mignone e Oriolo, richiesta di mutamento di destinazione d'uso ed ulteriori adempimenti previsti, incarico al perito demaniale arch. Renato Santoro” lo scrivente arch. Renato Santoro, n. 4162 all'Ordine degli Architetti di Roma, iscritto all'albo dei periti demaniali della Regione Lazio, incaricato per il territorio di Allumiere con rapporto contrattuale datato 11/04/2017, con la presente relazione riferisce quanto segue.

1. L'incarico conferito a chi scrive consiste nell'inoltrare alla Regione Lazio – Area Usi Civici richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso – ai sensi dell'art. 12 della L. 1766 del 1927 e degli artt. 39 e 41 del R.D. 332 del 26/2/1928 – per una serie di terreni di demanio civico amministrato dall'U.A. di Allumiere¹, ricadenti nel Comune di Allumiere (fog. catastale 44), nel Comune di

¹ La nascita dell'Università Agraria di Allumiere, inizialmente congiunta a quella di Tolfa risale al 1620 con l'Università degli Agricoltori e successivamente - nel 1775 - con quella della Mosceria. Esiste un bando, emanato il 10 dicembre 1609 dal tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica, in cui si fa divieto del “taglio di legna o rami, di pascolo o altro nelle zone boschive delle Lumiere” (Archivio di Stato, Bandi, vol. 17), divieto dettato dall'esigenza di preservare il legname delle zone boschive a favore delle fabbriche di allume e delle costruzioni navali. Nel 1808, regnante papa Pio VII, la popolazione aveva il solo diritto della legna morta (Archivio di Stato, Disegni e mappe, bobina 46).

Nel XVII secolo per i terreni della Camera Apostolica in Allumiere esisteva lo “jus pascendi della ghianda per animali porcini e non per altri animali; gli altri jus, si legnandi come pascendi d'erba, sono della Camera Apostolica”. Ciò è quanto contenuto nel documento “Catasto generale delle tenute dell'Allumiere” redatto da G.B. Cingolani nel 1696 (Archivio di Stato, Mappe e disegni – Tolfa n. ord. 211, cart. 122).

L'Università degli Agricoltori e l'Università della Mosceria avevano lo scopo rispettivamente di coltivare le terre con i buoi aratori e quello di allevare il bestiame vaccino e cavallino.

Le tenute, oggetto di coltivazione e fruizione del pascolo erano di proprietà della Reverenda Camera Apostolica, vale a dire patrimonio dello Stato Pontificio, e venivano date in affitto alle Università. Nel 1778 le Università stipularono un contratto di enfiteusi perpetua.

Nel 1868 il Ministro di Grazia e Giustizia del Governo Pontificio separa il territorio dei due Comuni. Dal 1° ottobre 1868 trae origine l'Università degli Agricoltori e dei possidenti di bestiame di Allumiere e dal 1° gennaio 1869 in poi, sono stati registrati i suoi atti.

Con l'avvento del Regno unitario, il Demanio italiano incamera i beni dello Stato Pontificio e, a fronte della legge del 4 agosto 1894, l'Università Agraria di Allumiere viene riconosciuta come Ente Pubblico non economico e gestore dei demani civici.

Al presente, l'Università Agraria di Allumiere - con i suoi 7000 ettari di terra gestiti - è la più estesa d'Italia. L'ing. Paribelli che, con delibera n. 1376 del 20/03/1983 della Giunta Regionale, fu nominato istruttore per le operazioni peritali relative ai terreni di uso civico dell'U.A. di

Santa Marinella (fog. catastale 2) e per una limitata porzione nel Comune di Civitavecchia (fog. catastale 28) lungo i quali corre una doppia linea di acquedotti, per una estensione complessiva di ml. 3.695 circa ed una larghezza di 15 metri, denominati "Oriolo" e "Nuovo Mignone". All'uopo da parte dell'Università Agraria di Allumiere è stato chiesto a chi scrive di determinare il valore dei terreni interessati dal passaggio degli acquedotti interrati e di computare il canone da corrispondersi a favore dei diritti civici della comunità dei Lumieraschi.

2. Il corrispettivo, stabilito dal sottoscritto nella presente relazione peritale, dovrà essere accettato dall'Amministrazione dell'Università Agraria mediante delibera. Successivamente la Giunta regionale, con propria delibera, autorizzerà ai sensi del D.P.R. 616/77 il mutamento di destinazione, unicamente per la fascia di 15 metri e per tutta la sua estensione attraversata dai due acquedotti interrati.

N.B.: mentre il tracciato dell'Oriolo viaggia lungo una serie allineata di particelle frazionate da tempo (sono quelle di seguito elencate), il percorso interrato del Nuovo Mignone, realizzato in data successiva e parallelo all'Oriolo, non è stato oggetto di frazionamento. Pertanto se ne valuterà la superficie considerando una fascia larga 5 metri quanto quella dell'Oriolo e per tutta l'estensione lungo i terreni di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere gravati da uso civico, secondo l'assegnazione a categoria confermata nella relazione peritale e negli elaborati grafici dell'ing. Sergio Paribelli del 2013, depositati presso la Regione Lazio. Tra i due acquedotti verrà altresì computata una fascia di rispetto di ulteriori 5 metri.

3. Svolgimento dell'incarico

Per adempiere all'incarico conferito, lo scrivente ha accertato che in catasto rustico dei Comuni di Allumiere, Santa Marinella e Civitavecchia sono identificati e censiti come segue. N.B.: si tratta dei frazionamenti relativi alle particelle nel cui ambito è stato realizzato il primo acquedotto, l'Oriolo. Hanno una larghezza media di 5 metri. A distanza di altri 5 metri, corre, parallelo a questo, il secondo acquedotto, il Nuovo Mignone, che occupa una sezione di ulteriori 5 metri.

Comune di Allumiere

Fog. 44 part.IIa 23 così ripartita

porzione AA pascolo classe 2, are 13 centiare 46 (mq. 1.346)

porzione AB pascolo arborato classe unica, are 3 centiare 55 (mq. 355)

porzione AC seminativo classe 5, are 17 centiare 9 (mq. 1.709)

Allumiere, con relazione del 20/12/1983 e successiva integrazione del 13/11/1984, ha elencato i terreni dell'U.A. di Allumiere, le corrispondenze fra vecchio e nuovo catasto, le ripartizioni in terreni di categoria A (pascolo o bosco) ed in terreni di categoria B (a coltura agraria). Un documento riassuntivo del 5/5/1985, sempre a firma dell'ing. Paribelli, elencava i terreni di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere. Successivamente, nel 2013 il citato perito demaniale, coadiuvato dallo scrivente arch. Renato Santoro, ha provveduto ad una revisione generale dell'intero territorio, integrando con assegnazione a cat. A e B delle nuove acquisizioni dell'Università Agraria (cfr. atto di determinazione della Regione Lazio G00219 del 9 ottobre 2013, "Assegnazione a categoria A e B dei terreni di uso civico appartenenti all'Ente").

per un totale di are 33 centiare 58 (totale **mq. 3.358**)
Estensione: ml. 650 c.

Fog. 44 part.IIa 19 così ripartita

porzione AA pascolo classe 2, are 14 centiare 29 (mq. 1.429)
porzione AB pascolo arborato classe unica, are 11 centiare 48 (mq. 1.148)
porzione AC seminativo classe 3, are 1 centiare 93 (mq. 193)
per un totale di are 27 centiare 70 (totale **mq. 2.770**)
Estensione ml. 685 c.

Fog. 44 part.IIa 16 così ripartita

porzione AA pascolo classe 2, are 21 centiare 50 (mq. 2.150)
porzione AB pascolo arborato classe unica, centiare 35 (mq. 35)
porzione AC seminativo classe 3, are 4 centiare 5 (mq. 405)
totale are 25 centiare 90 (totale **mq. 2.590**)
Estensione ml. 640 c.

Le tre particelle in argomento ricadono nell'elenco dei terreni individuati come di Categoria B: terreni a coltura agraria (v. tav. 17 della relazione Paribelli 2013).

N.B.: i terreni elencati nel foglio di Allumiere risultano avere una estensione complessiva: ml. 1.975. Lo stato rilevato dominante è comunque quello a seminativo.

PTPR: vincolo Capo III art. 35 protezione dei corsi delle acque pubbliche in corrispondenza del Fosso di Freddara, ad est (confine con il fog. 2 di Allumiere); art. 38 protezione delle aree boschive per un breve tratto a confine con il fog. 45 di Allumiere.

Comune di Santa Marinella

Fog. 2 part.IIa 2

seminativo classe 5, are 38 centiare 70 (mq. 3.870)
Estensione ml. 1.075 c.

Fog. 2 part.IIa 26 part.

seminativo arborato classe 3 porzione (mq. 300c.)
Estensione ml. 60 c.

Fog. 2 part.IIa 35

pascolo classe 1, are 21 centiare 70 (mq. 2.170)
Estensione ml. 495 c.

Fog. 2 part.IIa 25

pascolo classe 1, are 2 centiare 40 (mq. 240)
Estensione ml. 60 c.

La particella 2 ricade nell'elenco dei terreni individuati come di Categoria A:

terreni a pascolo o bosco (v. tav. 23 della relazione Paribelli 2013); le particelle 26, 35, 25 ricadono nell'elenco della Categoria B: terreni a coltura agraria (ibidem).

N.B.: i terreni elencati nel foglio di Santa Marinella risultano avere una estensione complessiva di ml. 1.690. Lo stato rilevato dominante è comunque quello a seminativo.

PTPR: vincolo Capo III art. 35 protezione dei corsi delle acque pubbliche in corrispondenza del Fosso di Freddara (ad ovest, confine con il fog. 44 di Allumiere) e con la Valle del Marangone ad est, a confine con il fog. 28 di Civitavecchia; art. 38 protezione delle aree boschive.

Comune di Civitavecchia

Fog. 28 particella 20 part.

pascolo classe 1, porzione (mq. 170 c.)

Estensione ml. 30 c.

La porzione di particella ricade nell'elenco dei terreni individuati di Categoria A: terreni a pascolo o bosco (v. tav. 46 della relazione Paribelli 2013).

PTPR: vincolo Capo III art. 35 protezione dei corsi delle acque pubbliche in corrispondenza della Valle del Marangone (ad est, confine con il fog. 2 di Santa Marinella).

4. Considerazioni sulle caratteristiche del terreno.

I terreni in argomento, nello stato di fatto prevalentemente a seminativo, con andamento altimetrico in lieve pendenza naturale, sono intervallati da aree a bosco. Il passaggio dell'acquedotto non interferisce sull'utilizzo che l'Università Agraria fa di queste terre.

5. VALUTAZIONE del terreno.

I prezzi di mercato in libera contrattazione non si discostano di molto dai valori che possono desumersi dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, sulla scorta dei parametri contenuto nelle pubblicazioni della Regione Lazio per la Provincia di Roma, tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei luoghi.

Per questo motivo si reputa congruo ed equo un valore di stima nell'ordine di euro/ha 34.040 per la qualità dominante a seminativo (desunto dai valori agricoli medi pubblicati da Agenzia del Territorio per il 2017, regione agraria n. 9: Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella), arrotondato ad **euro 35 mila/ha** allineato con le valutazioni correnti.

VALORE DEL TERRENO

Dimensioni:

Territorio di Allumiere: estensione complessiva: ml. 1.975 x m. 15 = mq. 29.625
vale a dire ha. 2 are 96 centiare 25

Pertanto:

ha. 2,9625 x euro/ha 35.000 = **euro 103.687,50**

Territorio di Santa Marinella: estensione complessiva: ml. 1.690 x m. 15 = mq.
25.350

vale a dire ha. 2 are 53 centiare 50

Pertanto:

ha. 2,5350 x euro/ha 35.000 = **euro 88.725,00**

Il breve tratto nel territorio di Civitavecchia:

ha. 0,0170 x euro/ha 35.000 = **euro 595,00**

VALORE COMPLESSIVO TOTALE

euro 193.007,50 (centonovantatremilasette/00)

CANONE ANNUO

Ne consegue, rammentando che la capitalizzazione è computata al tasso del 5% (cfr. art. 10 della L. 16/6/1927 n. 1766) che il valore d'uso della superficie risulta pari ad un canone annuale di euro 193.007,50 x 0,05 = **euro 9.650/anno**

6. Conclusioni

Per le considerazioni esposte, lo scrivente arch. Renato Santoro è del parere che l'Università Agraria di Allumiere possa attivare una contrattazione negoziale bilaterale con il Comune di Civitavecchia verso cui confluisce la doppia rete di acquedotti costituita dall'Oriolo e dal Nuovo Mignone, finalizzata ad ottenere un canone annuale sopra determinato in misura di **euro 9.650/anno**.

Si consideri che la sottrazione di una superficie demaniale di ridotte dimensione non pregiudica la popolazione dei Lumieraschi; al contrario - dal momento che sostanzialmente non ne scalfisce i bisogni (anche in vista della mole della restante superficie di usi civici dell'Università Agraria di Allumiere) - non ne limita la fruibilità e può rappresentare un vantaggio. Infatti, dalla presente operazione la Comunità potrà trarre un significativo beneficio economico, anche a detrazione dei canoni per i consumi idrici a servizio delle attività espletate sul territorio.

In subordine, considerata la particolare ubicazione degli acquedotti e visto il rapporto consuetudinario per cui, mediante i suddetti acquedotti sono stati riforniti in passato e tuttora vengono riforniti i fontanili di proprietà dell'Ente ai soli fini zootecnici, è facoltà dell'Ente Agrario percepire il canone annuale; oppure, in alternativa, continuare il rapporto sin qui avuto, in base al quale corre

l'obbligo per l'ente gestore di rifornire per l'intero anno i seguenti fontanili:

- 1.DOGANELLA
- 2.DELLA CORTE
- 3.CAMPO PIOMBINO
- 4.CASALE DI SME' N° 2
- 5.FORNETTO
- 6.CASALE

(arch. Renato Santoro)

Roma, 8 luglio 2019

Firmato digitalmente da

**Renato
SANTORO**



O = Ordine degli Architetti
PPC di Roma e provincia
80053110583
C = IT

ALLEGATI

ALL. 1 - documentazione grafica

Roma, 3 luglio 2019

ALLEGATO 1



PAG. 1

Firmato digitalmente da


**Renato
SANTORO**

O = Ordine degli Architetti
PPC di Roma e provincia
80053110583
C = IT



**Renato
SANTORO**

PAG. 2

O = Ordine degli Architetti
PPC di Roma e provincia
80053110583
C = IT





Paribelli 2013 – assegnazione a categoria (tav. 17 fog. 44 Comune di Allumiere)



Firmato digitalmente da

**Renato
SANTORO**

O = Ordine degli Architetti
PPC di Roma e provincia
80053110583
C = IT





Firmato digitalmente da
Assegnazione a categoria Paribelli 2013 (Santa Marinella fog. 2)

Santa Marinella Fog. 2

Renato SANTORO

O = Ordine degli Architetti
PPC di Roma e provincia
80053110583
C = IT



Firmato digitalmente da



**Renato
SANTORO**

O = Ordine degli Architetti
PPC di Roma e provincia
80053110583
C = IT

Renato SANTORO

O = Ordine degli Architetti
 PPC di Roma e provincia
 80053110583
 C = IT

PAG. 6



**UNIVERSITA' AGRARIA
DI ALLUMIERE**

ASSEGNAZIONE DELLE TERRE DI DEMANIO CIVICO
IN CATEGORIA "A" e "B" ai sensi dell'art. 11 L. n. 1766/27
PIANO DI MASSIMA APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE N°
2501 DEL 3 LUGLIO 1933 E MODIFICATO CON D.M. N° 8857-10954
DEL 7 APRILE 1934

AMPLIAMENTO ASSEGNAZIONE DELLE TERRE DI DEMANIO CIVICO
IN CATEGORIA "A" e "B" ai sensi dell'art. 11 L. n. 1766-27


TAV
17 ALLUMIERE - Fog. 44

Date: 16/10/2013	Agg.
Progetto elaborato da: Ing. Sergio Farabola	Collaboratori: Arch. Rosalia Santoro (disegno grafico) vicinaio scabro

IN UN PIANO DI 2741 metri, scala 1:20000

LEGENDA

-  Cat. "A" Terreni a Pascolo e Bosco
-  Cat. "B" Terreni a Coltura agraria





Provincia di Roma
Comune di Allumiere
Foglio n° 44






LEGENDA



-  Cat. "A" Terreni a Pascolo e Bosco
-  Cat. "B" Terreni a Coltura Agraria


Paribelli 2013 – assegnazione a categoria (tav. 17 fog. 44 Comune di Allumiere)











Assegnazione a categoria Paribelli 2013 – Civitavecchia fog. 28







Immagine satellitare: confini Allumiere/Santa Marinella/Civitavecchia



Comune di Allumiere: fog. 44 part.lle 23, 19, 16

**UNIVERSITA' AGRARIA
DI ALLUMIERE**


ASSEGNAZIONE DELLE TERRE DI DEMANIO CIVICO
IN CATEGORIA "A" e "B" ai sensi dell'art. 11 L. n. 1766/27
PIANO DI MASSIMA APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE N°
2501 DEL 3 LUGLIO 1953 E MODIFICATO CON D.M. N° 8857-16934
DEL 7 APRILE 1954
AMPLIAMENTO ASSEGNAZIONE DELLE TERRE DI DEMANIO CIVICO
IN CATEGORIA "A" e "B" ai sensi dell'art. 11 L. n° 1766-27

TAV. **17** ALLUMIERE - Fog. 44

Date: 16. 2013	App:
Progetto incaricato: Ing. Sergio Paribelli	Collaboratori: Arch. Aurora Ravera (stazione grafica e redazione cartacee)

LEGENDA

-  CAT. "A" Terreni a Pascolo e Bosco
-  CAT. "B" Terreni a Coltura agraria





Provincia di Roma
Comune di Allumiere
Foglio n° 44







LEGENDA


-  CAT. "A" Terreni a Pascolo e Bosco
-  CAT. "B" Terreni a Coltura Agraria

Paribelli 2013 – assegnazione a categoria (tav. 17 fog. 44 Comune di Allumiere)









Assegnazione a categoria Paribelli 2013 – Civitavecchia fog. 28






FIG. 1: immagine satellitare di Monte Cucchetto e Fosso delle Forcelle




FIG. 2: elaborato grafico del progetto Terna




FIG. 3: particolare della porzione di terreno mq. 3.677






FIG. 4: stralcio di mappa catastale – Civitavecchia Fog. 28





Windows

Pagina di prova stampante

Pagina di prova

Se è possibile leggere queste informazioni, la stampante RICOH Aficio SP C232SF PCL 6 è stata installata correttamente su GRAZIA-D1E4C8CF.

Le seguenti informazioni descrivono le impostazioni dei driver e della porta della stampante.

Ora di inoltro:	16:49:22 27/06/2019
Nome computer:	GRAZIA-D1E4C8CF
Nome stampante:	RICOH Aficio SP C232SF PCL 6
Modello stampante:	RICOH Aficio SP C232SF PCL 6
Supporto stampa a colori:	Sì
Nome porta/e:	USB001
Formato dati:	RAW
Nome condivisione:	RICOH Aficio SP C232SF PCL 6
Ubicazione:	
Commento:	
Nome driver:	R8E6AD.DLL
File di dati:	R8E6A.CFG
File di configurazione:	R8E6AU.DLL
File della Guida:	R8E6A.CHM
Versione driver:	1.16
Ambiente:	Windows x64
Monitor:	R8E6AM Language Monitor

Altri file utilizzati dal driver:

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\R8E6AR.DLL	(1, 1, 0, 1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\R8E6AM.DLL	

Fine della pagina di prova.